

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4594 e 4681-A

Relazione orale

Relatore Antonino CARUSO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione
di domini *Internet* e servizi in rete (4594)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2000

—————
CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi
nella rete *Internet* (4681)

d'iniziativa dei senatori COLLINO e BUCCIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2000

—————
*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 4594*

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della Giunta per gli Affari delle Comunità europee . .	»	7
Testo del disegno di legge n. 4594 e testo proposto dalla Commissione	»	9
Disegno di legge n. 4681, d’iniziativa dei senatori Collino e Bucciero	»	19

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge n. 4594

17 ottobre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole segnalando l'opportunità di prevedere fattispecie sanzionatorie di natura penale nel caso di uso non autorizzato di nomi che identificano persone fisiche per la individuazione di domini registrati in paesi stranieri.

su emendamenti

10 gennaio 2001

La Commissione, per quanto di competenza, esaminato l'emendamento 2.3 al disegno di legge, esprime un parere non ostativo a condizione che vengano definite con più precisione la composizione della commissione nonché i criteri e le modalità di funzionamento dell'Agenzia che non possono essere demandati ad un semplice regolamento ministeriale. Con riferimento alla lettera *l*) del comma 1 del medesimo emendamento ritiene opportuno chiarire che il ricorso a procedure di conciliazione e di arbitrato non è obbligatorio; con riferimento invece al comma 5 ribadisce la opportunità di demandare le controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando inoltre il carattere ingiustificato della deroga ivi prevista alle regole di competenza territoriale, una deroga che contrasta con il principio di concentrazione ed economicità dei processi.

Formula invece un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.2 nonché sull'emendamento 2.0.1 a condizione che la lettera *b*) del comma 4 venga riformulata attribuendo ad una fonte adeguata la disciplina delle

procedure contenziose che non può essere rimessa ad un regolamento adottato dalla medesima Commissione che ha funzioni amministrative in materia.

Osserva infine che la disciplina in esame dovrebbe essere preventivamente vagliata dai competenti organi dell'Unione europea.

su ulteriore emendamento

30 gennaio 2001

La Commissione, per quanto di competenza, esaminato il nuovo testo dell'emendamento 2.3 al disegno di legge, esprime un parere non ostativo richiamando le osservazioni espresse sull'emendamento 2.3. Osserva quindi, con riferimento a quanto previsto dal comma 3, che occorre precisare se il Presidente della Commissione debba essere o meno ricompreso nel numero massimo dei componenti della Commissione medesima.

su ulteriore emendamento

31 gennaio 2001

La Commissione, esaminato l'emendamento 2.3 (nuovissimo testo) al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo osservando al comma 3 che il presidente della Commissione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Rileva altresì l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria.

sul disegno di legge n. 4681

10 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime un parere non ostativo a condizione che l'articolo 4 venga riformulato prevedendo la possibilità dell'adozione di misure cautelari urgenti. Con riferimento a questa disposizione osserva altresì l'improprietà della equiparazione della decisione arbitrale alla sentenza passata in giudicato ai fini della adozione delle misure sanzionatorie da parte dell'ufficio registrazione domini. Rileva inoltre l'opportunità di attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le eventuali controversie che insorgessero relativamente ai provvedimenti del citato ufficio.

Quanto all'emendamento 2.3, propone la formulazione di un parere non ostativo a condizione che vengano definite con più precisione la composizione della commissione nonché i criteri e le modalità di funzionamento dell'Agenzia che non possono essere demandati ad un semplice regolamento ministeriale. Con riferimento alla lettera *l*) del comma 1 del medesimo emendamento ritiene opportuno chiarire che il ricorso a procedure di conciliazione e di arbitrato non è obbligatorio; con riferimento invece al comma 5 ribadisce la opportunità di demandare le controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando inoltre il carattere ingiustificato della deroga ivi prevista alle regole di competenza territoriale, una deroga che contrasta con il principio di concentrazione ed economicità dei processi.

Propone invece la formulazione di un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.2, nonché sull'emendamento 2.0.1 a condizione che la lettera *b*) del comma 4 venga riformulata attribuendo ad una fonte adeguata la disciplina delle procedure contenziose che non può essere rimessa ad un regolamento adottato dalla medesima commissione che ha funzioni amministrative in materia.

Osservano infine che la disciplina in esame dovrebbe essere preventivamente vagliata dai competenti organi dell'Unione europea.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge n. 4594 ed emendamenti

10 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che le risorse materiali, finanziarie e di personale del CNR siano effettivamente sufficienti a provvedere all'istituzione e alla gestione della nuova Anagrafe. Esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti trasmessi.

su emendamenti

30 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 2.3 (nuovo testo) e 2.3 (nuovo testo)/1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitamente previsto che dall'istituzione della Commissione nazionale presso la Presidenza del Consiglio non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando a tal fine le risorse destinate a comitati operanti su materie analoghe, previa soppressione degli stessi.

PARERI DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BEDIN)

sul disegno di legge n. 4594

26 ottobre 2000

L'Unione europea, al Consiglio europeo di Lisbona dello scorso marzo, ha evidenziato l'importanza di Internet quale motore della crescita, della competitività e dell'occupazione, in grado di trainare la trasformazione in un'economia basata sulla conoscenza, e nelle sue prese di posizione ha sottolineato la necessità di pervenire ad una normativa non invadente, condizione essenziale per uno sviluppo rapido e capillare di tale risorsa, orientamento cui risulta improntato il disegno di legge in titolo. La Giunta pertanto esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole condizionato tuttavia alla modifica del comma 3 dell'articolo 1, come appare in contrasto con la normativa comunitaria sulla concorrenza e con le possibili attribuzioni delle autorità degli altri Stati membri e delle istituzioni dell'Unione – soprattutto ove istituito il dominio «.eu» – in quanto destinato a produrre degli effetti sulla registrazione di siti nell'ambito di domini di competenza non italiana.

La Giunta osserva inoltre la necessità di introdurre delle modificazioni all'articolo 2 volte a stabilire delle forme di coordinamento fra l'istituenda anagrafe che dovrà provvedere alla registrazione dei domini italiani e gli organismi europei e internazionali che presiedono alla gestione della rete Internet.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

sul disegno di legge n. 4681

18 gennaio 2001

Sottolineando che sulla materia oggetto del provvedimento in titolo la Commissione europea lo scorso 5 dicembre ha espresso un parere moti-

vato, che prelude ad un ricorso alla Corte di giustizia – concernente specificamente il disegno di legge n. 4594, esaminato dalla Giunta lo scorso 26 ottobre – non riscontrando analoghi problemi di conformità con il diritto comunitario nel disegno di legge n. 4681, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta osserva, tuttavia, che all'estero si va affermando una tendenza difforme da quella cui è improntato il disegno di legge in titolo. Esso prevede infatti che la cosiddetta autorità di *naming* passi dal CNR al Ministero delle comunicazioni laddove negli Stati Uniti e in Europa si va affermando l'orientamento di affidare la gestione dei domini Internet ad organismi non governativi. Al riguardo, tenendo conto che l'Unione europea si accinge a disciplinare in maniera più compiuta il settore, la Giunta invita il Governo e la Commissione di merito a tener conto dell'evoluzione del settore a livello comunitario e globale.

La Giunta rileva, infine, che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE, il testo definitivo del disegno di legge, costituendo regola tecnica, dovrà essere notificato dal Governo alla Commissione europea.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE N. 4594

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Utilizzazione dei nomi a dominio)

1. Per l'identificazione di domini è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «nome a dominio» o «dominio» l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (*DNS - Domain name system*) che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai *computer* per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete *Internet*;

b) per «titolare del dominio» il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;

c) per «sito» l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete *Internet*;

d) per «Commissione» l'ente istituito con l'articolo 7 della presente legge;

e) per «Internet Service Provider (ISP)» il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete *Internet*;

f) per «Host Service Provider (HSP)» il soggetto fornitore di spazi, su *computer* permanentemente connessi alla rete *Internet*, destinati all'ospitalità dei siti;

g) per «maintainer» il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.

Art. 2.

(Divieti di registrazione dei nomi a dominio)

1. È vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

col consenso scritto di quest'ultimo, l'utilizzazione di:

a) nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;

b) nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;

c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;

d) nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno;

e) nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) nomi **che identificano** persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;

b) nomi **d'arte, insegne o** marchi d'impresa **legittimamente registrati**;

c) nomi che identificano istituzioni **dello Stato, loro organi**, enti pubblici, **corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione**;

d) nomi di **comuni, provincie e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune**;

e) sigle o acronimi con cui sono anche **altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d)**.

2. È altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:

a) **corrispondono alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti**;

b) **sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.**

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporre con il consenso scritto di chi ne è titolare.

4. Al fine di garantire la maggior diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i segni distintivi di cui al comma 1, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi predetti costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Registrazione dei nomi a dominio e iscrizione nel registro delle imprese)

1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato richiesta.

2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.

3. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono iscritti, a cura delle camere di commercio e senza maggior onere per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o nella sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Art. 4.

(Nomi a dominio illegittimamente registrati)

1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle disposizioni vigenti che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l'illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove non già disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini *Internet* o servizi in rete ovunque ottenuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.

2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 7, la cancellazione del nome a dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione dell'iscrizione eseguita ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso.

3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della parte che ha commesso l'illecito la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazione dei domini e da ogni altra ad esse collegata, alle spese del suo funzionamento.

4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f) e g), ed ogni altro per consentire semplicemente l'accesso alla rete *Internet* o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Anagrafe nazionale dei nomi a dominio)

1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, di seguito denominata «Ana-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Cessione dei nomi a dominio)

1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla Commissione di cui all'articolo 7 per l'annotazione sul Registro nello stesso previsto. In mancanza della comunicazione il trasferimento non è opponibile ai terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4.

2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa.

3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione degli articoli 2 e 3, sono nulli di diritto.

Art. 6.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.

Art. 7.

(Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazio-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

grafe». L'Anagrafe opera presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente adottate in base alla normativa vigente.

2. La registrazione nell'Anagrafe è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell'Anagrafe i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione, ancorché sia antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. È comunque disposta la cancellazione del nome a dominio, registrato presso l'Anagrafe, trascorsi novanta giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.

5. I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe, che comunque incidono sugli effetti della registrazione medesima, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nale per l'accesso a *Internet* e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità:

a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;

b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;

c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;

e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;

f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di *Internet* o di altre reti telematiche;

i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di *Internet* e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;

l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:

a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;

c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;

d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Tra gli altri componenti sono scelti comunque un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche, nonché tra gli operatori e gli utenti di *Internet*.

5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Art. 8.

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4. Lo stesso Istituto provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro soggetto, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo l'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso utilizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 4681

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COLLINO E BUCCIERO

Art. 1.

1. È istituito l'Ufficio registrazione domini (URD) presso il Ministero delle comunicazioni, al quale sono attribuiti i compiti in materia di registrazione nelle reti di comunicazione attualmente esercitati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

2. Il Ministro delle comunicazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'URD.

Art. 2.

1. L'URD è responsabile dell'assegnazione dei nomi di domini nella rete INTERNET all'interno del codice paese «.it», nel rispetto e a tutela delle persone, fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.

2. È vietato registrare come nomi a dominio:

a) nomi propri di persona diversi da quelli facenti capo al richiedente;

b) marchi di impresa registrati ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, o in preuso ai sensi dell'articolo 2571 del codice civile, ed idonei a distinguere prodotti e servizi;

c) denominazioni di ditte iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) denominazioni e nomi di qualunque genere tali da indurre in inganno o ingenerare confusione per similitudine.

Art. 3.

1. Chiunque registri un nome a dominio nella rete INTERNET identico o tale da ingenerare confusione per similitudine con nomi o marchi o ditte famosi che offrono beni o servizi al fine di trarne ingiusto profitto, trasferendolo a scopo di lucro o approfittando della buona fede dei consumatori e degli utenti, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.

Art. 4.

1. L'URD revoca l'assegnazione di un nome a dominio nella rete INTERNET a fronte di una decisione arbitrale o di una sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non aveva diritto all'uso.

2. L'URD può sospendere un nome a dominio utilizzato nella rete INTERNET quando ne sia contestato l'uso all'assegnatario.

Art. 5.

1. Fino alla costituzione dell'URD ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il CNR continua a svolgere i compiti in materia di registrazione nelle reti di comunicazione cui è preposto, nel rispetto, per quanto risulti compatibile, delle disposizioni di cui alla presente legge.

